

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 22 al 26 maggio

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: dal 1° luglio scatta l'obbligo di qualificazione per le Stazioni Appaltanti. Dal 1° giugno si potrà presentare domanda di iscrizione

La **qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2023**, in base al nuovo Codice degli Appalti, **con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate**. Per favorire l'organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l'avvio del sistema evitando disservizi, ANAC consente di presentare la domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal prossimo 1° giugno. È quanto stabilito dal comunicato del presidente del 17 maggio 2023. **Gli effetti dell'iscrizione scatteranno, comunque, dal 1° luglio.**

In via di applicazione **l'elenco sarà aggiornato trimestralmente** per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d'appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell'eventuale iscrizione intervenuta.

In base al nuovo Codice, **è necessaria la qualificazione per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500mila euro**, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Per venire incontro il più possibile alle Stazioni appaltanti, Anac ha predisposto uno schema di domande e risposte, utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione, e accessibile sul sito portale istituzionale dell'Autorità.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

ANAC: qualificazione delle imprese designate.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha stabilito - con parere di precontenzioso del 3 maggio 2023 - che **la designazione** da parte di un Consorzio stabile **di una consorziata** per l'esecuzione dei lavori nella categoria prevalente **del tutto carente di qualificazione per eseguire tali prestazioni determina l'esclusione del Consorzio stabile dalla gara**, anche nell'ipotesi in cui la qualificazione sia posseduta in proprio dal medesimo Consorzio.

Infatti, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio o di altre consorziate, **la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l'esecuzione del contratto.**

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Compensazioni secondo semestre 2021: il Tar Lazio cambia rotta e afferma la legittimità delle rilevazioni ministeriali.

A circa un anno di distanza dalle sentenze n. 7215/2022 e n. 8786/2022 (su cui cfr. [News Ance del 14 giugno 2022](#)), con le quali il Tar per il Lazio su ricorso dell'Ance ha rilevato l'illegittimità – per taluni specifici materiali – rispettivamente del decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021 e del decreto 20 maggio 2019, ritenendo non del tutto attendibili le rilevazioni effettuate, **i giudici amministrativi tornano a pronunciarsi sul tema**, questa volta con riferimento al decreto relativo alle compensazioni del secondo semestre 2021, **assumendo determinazioni differenti da quelle passate**.

Come noto, in attuazione del meccanismo straordinario di compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto legge “Sostegni bis” n. 73/2021, il Ministero delle Infrastrutture ha adottato il decreto 4 aprile 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Al pari di quanto verificatosi per quello del primo semestre, **l'ANCE ha impugnato dinnanzi ai giudici del Tar Lazio il suddetto decreto**, ritenendo che il Ministero non avesse proceduto ad un **approfondimento istruttorio completo, ma si fosse limitato a comporre aritmicamente i dati pervenuti** da ciascuna delle fonti ufficiali di rilevazione (Provveditorati, Unioncamere e Istat), giungendo così al riconoscimento di un aumento del prezzo per taluni materiali avulso da quello reale di mercato.

In sede cautelare (ordinanza n. 5916/2022), **il Tar per il Lazio, ritenendo che il Ministero non avesse esperito una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, ha accolto l'istanza proposta nei confronti dell'amministrazione ai fini del riesame**, ordinando alla stessa di rideterminarsi, previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati, nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali in contestazione.

Successivamente però, **il Ministero ha confermato la correttezza della metodologia adottata e dei dati rilevati**, previo parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'ANCE ha, quindi, esteso l'impugnativa anche avverso tali atti, proponendo motivi aggiunti.

Il Tar Lazio, con la sentenza in commento, **ha respinto il ricorso principale proposto da Ance, reputando idonea l'attività istruttoria condotta dal Ministero**.

In particolare, **contrariamente a quanto statuito in precedenza**, l'attività istruttoria svolta dal Ministero è stata, in questa occasione, considerata legittima,

poiché rispettosa delle linee guida di riferimento che avrebbero **offerto un significativo apporto per il rafforzamento e l'omogeneizzazione del processo di monitoraggio**.

Per una lettura integrale del commento alla sentenza, visitare il sito ANCE [qui](#).

TAR Molise, Sez. I, 8 maggio 2023, n. 147.

Con la sentenza in disamina la parte ricorrente ha impugnato gli atti con i quali **l'Amministrazione ha proceduto alla revoca della determina che aveva in precedenza affidato dei lavori di ricostruzione** di un immobile danneggiato dal sisma del 2002 e **conseguentemente ha "annullato" il contratto d'appalto all'uopo stipulato** con l'Impresa appaltatrice.

Nel corso del giudizio il Collegio ha esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sulla constatazione che il **provvedimento impugnato era intervenuto nella fase esecutiva del contratto di appalto stipulato con la ricorrente**, determinandone nella sostanza la risoluzione per i **gravi inadempimenti contrattuali** alla stessa ascrivibili.

Pertanto, anche se il *nomen iuris* assegnato dall'Amministrazione corrispondeva a una determinazione di "revoca" da cui era conseguito l'"annullamento" del contratto d'appalto, **doveva darsi prevalenza alla sostanza**, ciò in applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui **"gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo alla effettiva volontà dell'Amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fini dell'inquadramento degli stessi ...Gli atti amministrativi vanno, dunque, qualificati per il loro effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispongono, non già per la sola qualificazione che l'autorità, nell'emanarli, eventualmente ed espressamente conferisca loro"** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5648/2022 e in senso analogo ex multis Cons. St., IV, n. 2836/2015; Cons. St., V, n. 4756/2004; id., V, n. 6316/2003; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1923/2018; id., n. 60/2017).

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

Tar Lombardia, Sez. II, 17 maggio 2023, n. 1150.

Il TAR Lombardia si è pronunciato sulle c.d. clausole escludenti, evidenziando che una clausola di un bando di gara che impedisce la presentazione di un'offerta in quanto la stessa sarebbe necessariamente esclusa determina l'onere per l'operatore partecipante di impugnare immediatamente la *lex specialis* o quanto meno le disposizioni della stessa preclusive della partecipazione (sul punto si veda la nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 993/2019 e sentenza n. 608/2019, quest'ultima confermata in appello).

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

